

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO DEL TURISMO

PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA BRUNETTA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro del Turismo d'ora innanzi congiuntamente definiti "le Parti" o, singolarmente, "la Parte"

VISTO

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro e alla Corte dei Conti";
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" (in seguito Decreto Legislativo);
- il Decreto-Legge 14 marzo 2005, n.35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con Legge 14 maggio 2005, n.80 ed in particolare l'articolo 12 «Rafforzamento e rilancio del settore turistico»;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale il Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008, che conferisce all'On. Prof. Renato Brunetta l'incarico per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta", che prevede in particolare che il Ministro "è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico, all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ai sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della Società dell'informazione, delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura informativa e digitale, anche attraverso i raccordi con gli organismi internazionali e comunitari che agiscono nel settore";
- il Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 2009 con il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 recante "Conferimento dell'incarico e delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al Ministro senza portafoglio On. Michela Vittoria Brambilla" il quale prevede, tra l'altro, che al Ministro del Turismo sono delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

PREMESSO

Che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione è delegato ad esercitare funzioni di impulso e promozione delle politiche volte a migliorare la qualità dei servizi pubblici verificandone l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;

Che la tempestiva attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo è nell'interesse delle Parti;

Che in virtù dell'articolo 2 del Decreto Legislativo, si applicano direttamente alle amministrazioni sottoposte alla attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del Turismo ed in particolare all'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo - , in quanto Ente Pubblico non Economico, tutte le disposizioni ivi contenute;

Che l'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, di concerto con il Ministro del Turismo, in qualità di Autorità di vigilanza, si propone come “laboratorio dell'efficienza” della Pubblica Amministrazione, adeguandosi tempestivamente alle nuove norme in materia di ottimizzazione del pubblico impiego e di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Protocollo mira a favorire la tempestiva ed efficace attuazione, da parte delle amministrazioni sottoposte alla attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del Turismo, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo, promuovendo la valorizzazione del merito, la cultura della performance e della trasparenza, e il miglioramento dei servizi resi agli utenti intermediari e finali;

Articolo 2

Le Parti collaborano al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo, in particolare attraverso:

- la definizione di specifici progetti di attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo la definizione di un sistema di reportistica standard finalizzato alla pubblicazione dei lavori in corso e dei risultati sul portale www.riformabrunetta.it;

- la presentazione di una relazione finale dei progetti definiti nell'ambito del presente Protocollo, che evidenzia i risultati raggiunti, le soluzioni attuate nonché le aree di criticità evidenziate.

Articolo 3

1. I progetti attuativi del presente Protocollo comprendono almeno le seguenti attività:

- Autovalutazione sul posizionamento dell'amministrazione rispetto ai requisiti del Decreto Legislativo;
- Conseguente piano di attuazione, contenente le azioni e le tempistiche;
- Attuazione in via sperimentale del ciclo di gestione della performance (Titolo II del Decreto Legislativo);
- Definizione di un Piano sperimentale di Trasparenza.

2. Per ogni progetto è costituito un Comitato tecnico di valutazione e di monitoraggio

Articolo 4

I progetti integrano tempestivamente nei propri piani di attuazione le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo.

Articolo 5

Il progetto **“ENIT-Lab”** «LABORATORIO ENIT DI ATTUAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PA E DEL PUBBLICO IMPIEGO», come definito in allegato, costituisce il primo progetto attuativo del presente Protocollo.

Articolo 6

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal presente Protocollo;

2. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo.

Articolo 7

L'attuazione del presente Protocollo non comporta oneri per le Parti.

Articolo 8

Le Parti si riservano la possibilità di esercitare il diritto di recesso dal presente Protocollo disponendone, con provvedimento motivato, la sospensione.

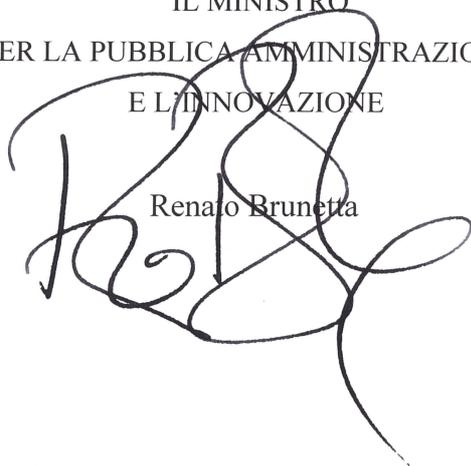
Articolo 9

Il presente Protocollo ha una durata di 12 mesi (fino al 31 dicembre 2010), e può essere prorogato di 6 mesi, previo accordo fra le Parti, ai soli fini della predisposizione della relazione finale.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 21 dicembre 2009

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE



Renato Brunetta

IL MINISTRO
DEL TURISMO



Michela Brambilla

ALLEGATO

Progetto “ENIT-Lab” «LABORATORIO ENIT DI ATTUAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PA E DEL PUBBLICO IMPIEGO»

1. Finalità del progetto:

Il progetto ENIT-Lab intende favorire, attraverso l’adozione di un piano di attuazione, l’adeguamento tempestivo dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”(in seguito “Decreto Legislativo”).

In particolare, il progetto ENIT-Lab mira a definire soluzioni innovative per l’attuazione del Ciclo di gestione della Performance di cui al Titolo II del Decreto Legislativo.

2. Piano di attuazione

Entro 45 giorni dalla stipula del presente Protocollo, l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo presenta al Comitato di cui al punto 3, il piano di attuazione contenente il dettaglio delle azioni sottoelencate, corredato da una tempistica precisa.

Il piano di attuazione prevede in particolare le seguenti azioni:

- Autovalutazione sul posizionamento dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo rispetto ai requisiti del Decreto Legislativo e conseguente piano di attuazione;
- Applicazione in via sperimentale del ciclo di gestione della performance previsto nel Decreto Legislativo;
- Sviluppo di sistemi di rilevazione della customer satisfaction (cd. Iniziativa Mettiamoci la Faccia) in sede, via telefono ed attraverso Internet;
- Definizione di un piano sperimentale di Trasparenza.

3. Comitato tecnico

1. E’ istituito un Comitato tecnico di valutazione e di monitoraggio del piano di attuazione, composto da un rappresentante per il Dipartimento della Funzione Pubblica, da un rappresentante per il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, e da un rappresentante per l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. Ogni Parte nomina inoltre un membro supplente. I nominativi sono elencati al punto 7.

2. Il Comitato verifica lo stato di attuazione complessivo del piano nonché valuta gli avanzamenti e gli esiti intermedi e finali del piano di attuazione.

3. Il Comitato redige ed invia a scadenze regolari (da definire nell'ambito del piano di attuazione) una reportistica standard sintetica ai fini della pubblicazione sul portale della riforma della PA www.riformabrunetta.it

4. Al Comitato può partecipare un rappresentante del CNIPA e/o un rappresentante del DIT – Dipartimento per la Digitalizzazione e l'Innovazione Tecnologica, su invito dei membri del Comitato.

5. Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso né alcun onere economico, a qualsiasi titolo, a carico del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. Reportistica

1. L'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo predispose e presenta al Comitato, su base mensile, oppure secondo le necessità una reportistica standard sintetica ai fini del monitoraggio.

2. L'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo presenta inoltre al Comitato una relazione intermedia (dopo sei mesi dall'inizio del piano di sperimentazione) ed una relazione finale del progetto ai fini della valutazione degli esiti complessivi.

5. Durata

Il presente progetto ha una durata di 13 mesi (fino al 31 dicembre 2010), e può essere prorogato di 6 mesi, ai soli fini della predisposizione della relazione finale.

6. Oneri

La realizzazione del piano di attuazione non comporta oneri per il Dipartimento della Funzione Pubblica e per l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.